

La sinodalità nell'attività
normativa della Chiesa
Il contributo della scienza canonistica
alla formazione di proposte di legge



a cura di
ILARIA ZUANAZZI, MARIA CHIARA RUSCAZIO,
VALERIO GIGLIOTTI

7

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

7

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyĭn rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Direzione

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Comitato scientifico

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphäele Parizot (Université Paris Nanterre)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Patrice Rolland (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

Comitato di redazione

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università Cattolica del Sacro Cuore), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

La sinodalità nell'attività
normativa della Chiesa
Il contributo della scienza canonistica
alla formazione di proposte di legge

a cura di
Ilaria Zuanazzi, Maria Chiara Ruscazio,
Valerio Gigliotti

I saggi raccolti nel volume sono stati sottoposti alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al *Codice etico e Regolamento per le pubblicazioni della Collana* consultabile all'indirizzo internet www.mucchieditore.it/animaperildiritto.

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino e del Centro interdipartimentale di Ricerca in Scienze Religiose 'Erik Peterson'.



Associazione dei docenti universitari
della disciplina giuridica del fenomeno religioso

In copertina: *Decretum Gratiani*, London, British Library, Royal 10 D VIII, f. 280, particolare.

ISSN di collana 2724-4660

ISBN 978-88-7000-971-2

© Stem Mucchi Editore Srl - 2023

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore



Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

Versione pdf open access al sito www.mucchieditore.it/animaperildiritto

Tipografia, impaginazione e pubblicazione digitale Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, aprile 2023

Parte II

La sinodalità in atto: il contributo alla formazione di proposte di legge

Sezione III

*Contributi alla proposta di legge
sulla rinuncia del Papa*

BEATRICE SERRA

LA PROPOSTA DI LEGGE SULLA RINUNCIA DEL PAPA: PRIME NOTE PER UN INQUADRAMENTO SISTEMATICO*

Abstract: Il saggio analizza il *Progetto di costituzione apostolica sulla situazione canonica del Vescovo di Roma che ha rinunciato al suo ufficio*, elaborato da un gruppo di canonisti di diversi Paesi per colmare una lacuna dell'ordine giuridico della Chiesa. In particolare, dopo una ricostruzione delle caratteristiche generali del progetto, sono commentati i primi due articoli del testo proposto.

Parole chiave: Papa emerito, Vescovo di Roma, rinuncia, ufficio ecclesastico, legalità, sinodalità.

The law proposal about the resignation of the Pope: first notes for a systematic contextualization. The essay analyzes the *Proposal of apostolic constitution on the canonical condition of the Bishop of Rome who resigned his office*, elaborated by a group of Canon Law scholars from different countries to fill a gap in the juridical order of the Church. After a reconstruction of the general characteristics of the project, the first two articles of the proposed text are commented.

Key words: Pope emeritus, Bishop of Rome, resignation, ecclesiastical office, legality, synodality.

* Contributo sottoposto a procedura di revisione *double-blind peer review*.

1. *Introduzione*

Nel settembre del 2021 un gruppo di ricerca, costituito da studiosi del diritto canonico di diversi Paesi, ha sottoposto all'attenzione della comunità scientifica due proposte di legge, aventi ad oggetto, rispettivamente, la rinuncia all'ufficio del Vescovo di Roma e la sede romana impedita¹. L'intento, dichiarato, di tale iniziativa è duplice: concorrere a colmare una lacuna normativa dell'ordine della Chiesa – ove manca una compiuta regolamentazione sia della rinuncia all'ufficio petrino, sia della sede romana totalmente impedita –; aprire, su questi temi e progetti, un dibattito capace di coinvolgere tutta la dottrina canonistica, chiamata a cooperare, attivamente, alla edificazione della dimensione giuridica della comunità dei credenti.

Ciò posto, con il presente contributo si intende partecipare a tale dibattito offrendo una prima riflessione sul testo del progetto di costituzione apostolica avente ad oggetto la rinuncia all'ufficio del Vescovo di Roma.

A tal fine, l'analisi si articolerà in due momenti successivi. Saranno individuate, prima, talune caratteristiche generali della proposta di costituzione, considerata nel suo complesso. Successivamente ci si soffermerà, in maniera più puntuale, sui primi due articoli del testo in esame.

¹ Segnatamente, il testo dei due progetti, intitolati *Progetto di costituzione apostolica sulla situazione canonica del Vescovo di Roma che ha rinunciato al suo ufficio* e *Progetto di costituzione apostolica sulla sede romana totalmente impedita*, è stato reso noto all'indirizzo www.progettocanonicosederomana.com. Per più dettagliate notizie su queste iniziative scientifiche si veda G. BONI, *Una proposta di legge, frutto della collaborazione della scienza canonistica, sulla sede romana totalmente impedita e la rinuncia del Papa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), n. 14/2021, pp. 1-59; EAD., *Prospettive de iure condendo*, in *Papa, non più papa. La rinuncia pontificia nella storia e nel diritto canonico*, a cura di A. FENIELLO, M. PRIGNANO, Viella, Roma, 2022, pp. 135-168; T. SOL, *Gruppo di ricerca - Sede romana totalmente impedita e status giuridico del Vescovo di Roma che ha rinunciato*, in *Ius Ecclesiae*, 2021, pp. 695-697.

2. *Profili generali della proposta di legge sulla rinuncia del Papa: a) la ridefinizione del paradigma della 'legalità-garanzia'*

Veniamo ai profili generali.

Ci sono almeno quattro aspetti della proposta di legge in esame che meritano attenzione e che possono essere espressi sinteticamente in quattro formule: 1) la ridefinizione del paradigma della *legalità-garanzia*; 2) il sottile confine tra *opportunità* e *necessità*; 3) la tensione tra *generalità* e *specialità* e tra *astrattezza* e *concretezza*; 4) *effetti* e *valore simbolico*.

Perché il progetto di costituzione apostolica sulla rinuncia all'ufficio petrino è una ridefinizione o peculiare declinazione del paradigma della *legalità-garanzia*?

In un mio studio monografico sul principio di legalità nel diritto canonico ho evidenziato che il paradigma della *legalità-garanzia*, consistente nel *coinvolgimento* e nell'*ascolto* dei *destinatari* della legge, è uno dei nuovi modi d'essere della legalità e negli ordinamenti statuali e nell'ordinamento ecclesiale.

Negli ordinamenti statuali perché, a fronte di una palese inosservanza della legge formale, parte della dottrina ha proposto che i destinatari della legge partecipino alla sua elaborazione. E ciò al fine di arrivare alla promulgazione di norme condivise e, pertanto, rispettate. Nell'ordinamento canonico perché, se è vero che il sistema di produzione dello *ius Ecclesiae* si struttura, in ultima analisi, sulla interazione tra volontà divina e risposta umana, questo sistema non è solo gerarchico, non è costruito, soltanto, sulla prevalenza del diritto superiore, della legge del Romano Pontefice, ma è anche – e lo è intrinsecamente –, un sistema *reticolare* e *dialogico*, all'interno del quale la ricerca della norma giusta deve essere compiuta, sebbene con ruoli diversi in ragione di una corresponsabilità differenziata, da tutti i battezzati².

² Cfr. B. SERRA, *Ad normam iuris. Paradigmi della legalità nel diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 236-241.

Ebbene, la proposta di costituzione sulla rinuncia del Papa concretizza questo modo d'essere della legalità, ma lo fa in modo peculiare.

Lo schema della legalità-garanzia prevede che i soggetti che contribuiscono alla formazione della legge siano i destinatari *diretti* della legge stessa. Nel caso del progetto sulla situazione del Vescovo di Roma che ha rinunciato al suo ufficio, invece, per un verso, l'oggetto di regolamentazione è il supremo ufficio costituzionale della Chiesa e, per l'altro verso, la proposta di regolamentazione giunge da studiosi del diritto canonico, che possono essere anche non battezzati o non battezzati nella Chiesa cattolica.

Si tratta, quindi, di un progetto che ha riflessi su tutta la comunità dei credenti, in virtù del rapporto che lega ogni fedele al Papa, ma che non si applica direttamente a chi lo ha proposto. Detto altrimenti: in questo caso la *partecipazione* non è finalizzata a far sì che la norma elaborata sia accettata da coloro che la devono eseguire.

Eppure, il progetto di legge in esame non è estraneo allo schema della legalità-garanzia: ad essere garantita, infatti, non è l'ubbidienza alla norma, ma – in assonanza con la dimensione sinodale della Chiesa quale assemblea dei battezzati che cammina insieme, decide insieme e insieme raggiunge la meta –, la ricerca corale della verità³. Quella verità allontanandosi dalla quale ogni autorità, anche l'autorità canonica, perde la sua ragione di senso.

3. (segue) *b) il sottile confine tra opportunità e necessità*

Il che introduce al secondo, significativo, aspetto della proposta di legge in esame: la dialettica tra *opportunità* e *necessità*.

Di per sé ciò che è opportuno non coincide con ciò che è necessario, con qualcosa di cui non si può fare a meno, ma, in questo ca-

³ Sulla sinodalità quale elemento costitutivo della Chiesa cfr. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *La Sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa*, 2 marzo 2018, spec. nn. 67-70, in www.vatican.va.

so, il confine tra i due concetti, opportunità e necessità, che pure esiste, è molto sottile.

Partiamo da un dato oggettivo. Il diritto canonico vigente disciplina: 1) la rinuncia all'ufficio ecclesiastico (cfr. cann. 185, 187-189 CIC; 967-971 CCEO); 2) la rinuncia all'ufficio di Vescovo diocesano e la figura del Vescovo emerito (cfr. cann. 401, 402 CIC; 210, 211 CCEO; *Rescripta «Ex audentia SS.MI» De abdicatione diocesanorum Episcoporum necnon Titularium munerum designationis Pontificiae*, del 3 novembre 2014; *Litterae Apostolicae motu proprio datae, Imparare a congedarsi*, del 12 febbraio 2018); 3) la rinuncia all'ufficio petrino (cfr. cann. 332 § 2, 44 § 2 CCEO; artt. 3 e 77 cost. ap. *Universi Dominici Gregis*).

Il combinato disposto di queste norme regola la rinuncia del Papa in modo *opportuno* e, cioè, *adeguato* alle circostanze?

Sembrerebbe di no. Perché?

Soprattutto perché le norme canoniche non considerano lo *status* e le prerogative della persona che ha rinunciato all'ufficio petrino e non esplicitano, sufficientemente, tutti gli effetti della rinuncia, inclusi il rapporto tra il resignante ed il Papa regnante.

Quando Benedetto XVI ha definito la sua posizione di Papa emerito – con scelte precise, come quella sul titolo o sull'abito –, non aveva riferimenti codiciali e lui stesso ha scelto di non codificare per il futuro ciò che ha stabilito per sé⁴. Del resto, anche Paolo

⁴ In un *briefing* con i giornalisti, tenutosi il 26 febbraio 2013, il portavoce della sala stampa vaticana, padre Federico Lombardi, annunciò quanto deciso dal Papa in riferimento alla sua posizione di rinunciante: l'adozione del titolo di 'Sua Santità Benedetto XVI Papa emerito'; l'uso dell'abito talare bianco semplice, privo di mantellina e non accompagnato dalle scarpe rosso porpora; l'annullamento dell'Anello del Pescatore tramite rigatura e la sua sostituzione con un anello episcopale: cfr. www.archivioradiovaticana.valstorico/2013/02/26briefing._padre_lombardi_benedetto_xvi_sarà_papa_emerito/lit1-668488. Si tratta di scelte compiute da Benedetto XVI quale supremo legislatore della Chiesa e, dunque, insindacabili che, tuttavia, non sono finalizzate a istituire la figura del Romano Pontefice emerito e riguardano, esclusivamente, la condizione contingente di colui che ha rinunciato senza vincoli formali per il futuro. Nell'esercizio del medesimo potere legislativo, invece, Benedetto XVI ha inciso sulla modalità di elezione del suo successore, modificando alcuni profili della cost. ap. *Universi Dominici Gregis*: cfr. BENEDETTO

VI e Giovanni Paolo II, pur avendo redatto dei documenti privati, nei quali dichiaravano di rinunciare all'ufficio in caso di sopravvenuti impedimenti ad un esercizio sufficiente del ministero petrino, in questi stessi documenti non accennano alla loro posizione dopo la rinuncia⁵.

Alla considerazione della rinuncia come atto possibile – che si è verificato nella storia della Chiesa⁶ –, opportuno o, addirittura, necessario, non si è affiancata, cioè, una pari consapevolezza della utilità di una regolamentazione della figura del rinunciante e delle sue relazioni con il Papa regnante.

Una utilità che, invero, potrebbe oggi emergere con evidenza per una sola ragione: perché dopo la *Declaratio* di Benedetto XVI i tentativi di strumentalizzare la figura del Papa emerito sono stati tali e tanti, dentro e fuori la comunità dei credenti⁷, da rischiare di

XVI, *Litterae apostolicae motu proprio datae, De nonnullis mutationibus in normis ad electionem Romani Pontificis attinentibus*, 22 febbraio 2013, in *Acta Apostolicae Sedis*, 2013, pp. 253-257. Per un commento su questo *motu proprio* si veda P.V. ATMONI, *Il secondo intervento di Benedetto XVI sulle modalità procedurali di Elezione del romano Pontefice. Brevi note*, in *Apollinaris*, 2013, pp. 389-396.

⁵ Con lettera datata 2 maggio 1965 ed indirizzata al Cardinale Decano del Collegio cardinalizio, Paolo VI dichiarò di voler rinunciare all'ufficio petrino nel caso in cui una infermità presumibilmente inguaribile o di lunga durata o un altro grave e prolungato impedimento ostacolassero un esercizio sufficiente del ministero apostolico: cfr. in <https://it.aleteia.org/2018/05/21/papa-paolo-vi-rinuncia-pontificato-malattia-infermita/2/>.

Seguendo, esplicitamente, l'esempio del suo predecessore, Giovanni Paolo II, con documento olografo del 15 febbraio 1989, manifestò la volontà di rinunciare all'ufficio di Romano Pontefice al verificarsi delle medesime ipotesi previste da Paolo VI: cfr. in S. ODER, *Perché è santo. Il vero Giovanni Paolo II raccontato dal postulatore della causa di beatificazione*, con S. GAETA, Rizzoli, Milano, 2010, pp. 129-130.

⁶ Per una ricostruzione storica della rinuncia all'ufficio petrino si veda V. GIgliOTTI, *La tiara deposta. La rinuncia al papato nella storia del diritto e della Chiesa*, Olschki, Firenze, 2013; F. LABARGA, *La renuncia de Benedicto XVI a la luz de la historia*, in *Scripta Theologica*, 2013, pp. 477-488.

⁷ Nonostante i rapporti di prossimità fraterna tra Francesco e Benedetto XVI, in diverse occasioni atti del Papa emerito sono stati utilizzati per mettere in dubbio l'effettività della sua rinuncia o evidenziare una contrapposizione tra colui che aveva rinunciato ed il Pontefice regnante. Così, un richiamo a Pio XII, contenuto in una missiva del Papa emerito al Card. Walter Brandmüller e pubblicata, in par-

mettere in discussione l'*unicità* dell'ufficio petrino e, di conseguenza, l'*unità* di fede e di comunione che è necessaria alla Chiesa per esistere e compiere la sua missione. Unità della quale il Papa è il fondamento e principio perpetuo e visibile⁸.

È in questa ottica, allora, che una più dettagliata regolamentazione della rinuncia e dei suoi effetti supera la categoria della opportunità e sfiora la categoria della necessità.

4. (segue) *c) la tensione tra generalità e specialità e tra astrattezza e concretezza*

La proposta di costituzione apostolica sulla rinuncia è caratterizzata dalla tensione *generalità/specialità* perché molti suoi articoli sono strutturati *adattando* profili della disciplina comune sulla ri-

te, nel giornale tedesco *Bild*, è stato strumentalizzato per sostenere che la rinuncia di Benedetto XVI non era veramente libera (si veda per una ricostruzione dell'episodio A. TORNIELLI, *E Benedetto XVI scrisse: basta, c'è un solo Papa, e non sono io*, in www.lastampa.it/vatican-insider/it/2018/09/21/news/e-benedetto-xvi-scrisse-basta-c-e-un-solo-papa-e-non-sono-io-1.34046885/). Ancora, il volume R. SARAH con J. RATZINGER - BENEDETTO XVI, *Dal profondo del nostro cuore*, ed. it., Cantagalli, Siena, 2020, nel quale appariva un solo scritto del Papa emerito sul sacerdozio cattolico, è stato, invece, rappresentato, già nel titolo, come uno testo a quattro mani che, pronunciandosi a favore della persistenza del celibato sacerdotale, doveva ostacolare una eventuale scelta diversa di Francesco. E ciò dopo che nel Sinodo dei Vescovi sull'Amazzonia del 2019 erano emerse richieste di apertura sul tema. Peraltro, nemmeno la morte di Benedetto XVI, avvenuta il 31 dicembre 2022, ha posto fine alle ricostruzioni (soprattutto giornalistiche) volte ad utilizzare dichiarazioni o fatti attinenti alla persona del Papa emerito per mettere in discussione il pontificato di Francesco. Si veda ad esempio al riguardo M. LEARDI, *Restai scioccato dalle parole di Bergoglio. Le rivelazioni di padre Georg*, 5 gennaio 2023, in www.ilgiornale.it; M. FRANCO, *Perché le parole di monsignor Georg su Ratzinger danno inizio alla «fase due» del papato di Francesco*, 5 gennaio 2023, in www.corriere.it.

⁸ Cfr. CONCILIO VATICANO II, costituzione dogmatica *Lumen gentium*, nn. 18, 22-23. Per una efficace visione di sintesi sulla unità quale causa dell'ufficio del Vescovo di Roma si veda V. GÓMEZ-IGLESIAS, *Il ministero petrino alle soglie del terzo millennio*, in *Ius Ecclesiae*, 1996, pp. 635-643.

nuncia all'ufficio ecclesiastico e sulla figura del Vescovo emerito alla speciale realtà dell'ufficio petrino⁹.

Questo processo di adattamento, però, è *condizionato* da una differenza di fondo tra la situazione di un Vescovo emerito e la situazione del Vescovo emerito di Roma.

Mentre nel caso di un Vescovo emerito il garante degli effetti della rinuncia e, parimenti, della posizione del rinunciante è, sempre il Romano Pontefice, in virtù del primato di giurisdizione petrino¹⁰; nel caso del Vescovo di Roma occorre distinguere tra due momenti: il momento nel quale il Papa rinuncia al suo ufficio, compiendo una scelta insindacabile e non sottoposta ad accettazione (cfr. cann. 332 § 2, 333 § 3, 1404 CIC; 44 § 2, 45, 1058 CCEO); ed il momento successivo alla rinuncia, quando colui che ha rinunciato non ricopre più l'ufficio petrino, non svolge più le funzioni di Papa e non è il Papa e, pertanto, è subordinato gerarchicamente al Pontefice regnante.

Tuttavia, il Vescovo emerito di Roma, essendo stato Papa, di fatto e per questo fatto storico si trova in una posizione speciale e delicata, soprattutto se, come affermato da Benedetto XVI nell'udienza generale del 27 febbraio 2013, chi ha assunto il ministero pe-

⁹ Così, per limitarsi a due esempi, l'art. 1 del progetto («Atto di rinuncia») prevede la capacità di essere responsabile dei propri atti quale requisito per la validità della rinuncia all'ufficio petrino al pari di quanto sancito dal can. 187 CIC per la rinuncia all'ufficio ecclesiastico. Tuttavia, mentre il can. 187 CIC richiede anche la presenza di una giusta causa, questo requisito non è richiamato per la rinuncia del Romano Pontefice la cui scelta non può essere limitata o sindacata. Ancora, l'art. 3 («Condizione personale») § 4, nel sancire che, dopo aver informato il Romano Pontefice, il Vescovo emerito di Roma può risiedere nel luogo di sua elezione, inclusi la città di Roma e lo Stato della Città del Vaticano, ricalca il can. 402 § 1 CIC ai sensi del quale il Vescovo diocesano che ha rinunciato all'ufficio può continuare ad abitare nella stessa diocesi salvo che la sede apostolica, per speciali circostanze, non disponga diversamente.

¹⁰ Sul Romano Pontefice quale unica autorità cui spetta accettare o rifiutare la rinuncia presentata dal Vescovo diocesano si veda G.P. MONTINI, «*Il Vescovo diocesano a settantacinque anni è pregato di presentare la rinuncia*». *Considerazioni sul canone 401 § 1*, in *Il Vescovo e la sua Chiesa*, a cura di G. CANOBBIO, F. DALLA VECCHIA, G. MONTINI, Morcelliana, Brescia, 1996, pp. 229-232.

trino anche se rinuncia all'ufficio appartiene per sempre alla Chiesa, non ritorna più a una vita privata¹¹.

L'elaborazione dello statuto del Vescovo emerito di Roma è caratterizzata, pertanto, dalla tensione fra due diverse esigenze: garantire l'unità della Chiesa e, al contempo, onorare e proteggere la persona che ha rinunciato.

Il che significa, da una parte, ribadire, sotto ogni profilo, che quello di Romano Pontefice non è uno *status* personale, qualcosa di ontologico che cambia per sempre ed in modo irreversibile la persona che ha ricoperto l'ufficio e che non esiste un *munus* petrino a sé stante, separato dal suo concreto esercizio¹²; dall'altra parte, significa regolamentare la figura del rinunciante in modo che egli possa vivere secondo il proprio sentire, la propria coscienza e spiritualità, il suo continuare ad essere *nella* Chiesa e *per* la Chiesa senza nuocere all'azione di governo del Papa regnante.

Questa tensione tra tutela della unità e profondo rispetto di chi ha rinunciato si riflette, del resto, nella scelta, evidente nel progetto in esame, di circoscrivere la figura del resignante con formule esortative più che precettive, con inviti più che con obblighi¹³.

Quanto alla *dialettica astrattezza/concretezza*, essa emerge da un dato obiettivo: l'attuale *Progetto di costituzione apostolica sulla situazione canonica del Vescovo di Roma che ha rinunciato al suo ufficio* pone norme generali ed astratte, destinate a disciplinare, per il futuro, una eventuale rinuncia e, soprattutto, a regolare la coesistenza, anche di lungo periodo, tra chi ha rinunciato ed il Papa.

¹¹ Cfr. BENEDETTO XVI, *Udiienza generale. Piazza San Pietro*, 27 febbraio 2013, in *www.vatican.va*, p. 4.

¹² Nel progetto questo intento appare perseguito da tutti quegli articoli che segnano una netta cesura tra la posizione di colui che ha rinunciato e la posizione del Romano Pontefice come, ad esempio, l'art. 3 («Condizioni personali») § 1, ai sensi del quale dopo la rinuncia i Cardinali devono assicurarsi che siano distrutti l'Anello del Pescatore e il Sigillo di piombo con i quali sono state emanate le lettere apostoliche del rinunciante. Questo ultimo userà l'anello che deve portare ogni Vescovo.

¹³ Si vedano, a titolo indicativo, i nn. 5 e 6 del *Preambolo* e l'art. 5 («Relazioni con il Romano Pontefice») del progetto.

Ma queste norme si devono confrontare con un assetto della figura di colui che ha rinunciato che, difatti, è già stato storicamente delineato, sebbene solo per sé stesso, da Benedetto XVI.

Soprattutto, queste norme, avverando un rapporto di comunicazione tra prassi e diritto, si ispirano al concreto atteggiarsi delle relazioni tra Francesco e Benedetto XVI nei quasi dieci anni di convivenza tra i due successori di Pietro e sono pensate come un argine giuridico alle ricordate forme di strumentalizzazione della figura del Papa emerito¹⁴.

Il che è inevitabile: nella elaborazione delle leggi si tende a guardare sempre al presente ed al passato; l'unico rischio è che il testo di costituzione proposto possa essere polemicamente letto come un corpo normativo costruito, esclusivamente, in relazione alla persona e all'esperienza del primo Papa emerito della Chiesa.

5. (segue) *d) effetti e valore simbolico*

È evidente che la proposta sulla rinuncia ha come immediato effetto quello di perfezionare ed istituzionalizzare i tratti di una figura inedita: il Vescovo emerito di Roma.

Ma un testo su una materia così rilevante ha, di poi, riflessi sulla interpretazione di tutti gli istituti coinvolti nella sua definizione. Basti pensare all'attenzione prestata alla nozione di ufficio ecclesiastico – e, specialmente, al significato ed al rapporto tra i concetti di *munus*, *ministerium* ed *officium* –, dopo la *Declaratio* di Benedetto XVI¹⁵.

¹⁴ Esemplificativo in questo senso l'art. 5 («Relazioni con il Romano Pontefice») § 1 del progetto, ai sensi del quale il Vescovo emerito di Roma, cui spetta una posizione di ritiro ed orazione, è invitato a non interferire, né direttamente, né indirettamente sulle attività proprie del governo della Chiesa universale, a evitare di essere presente sui mezzi di comunicazione e a consultare il Papa per la produzione di scritti su questioni che possano intendersi come opinioni in concorrenza con il magistero pontificio.

¹⁵ Sul punto si veda *ex multis* e per diverse chiavi di lettura S. VISIOLI, *La rinuncia di Benedetto XVI. Tra storia, diritto e coscienza*, in *Rivista teologica di Lugano*,

Ancora, il fatto stesso che si sia avvertita l'esigenza di regolamentare la figura del rinunciante attesta che, nella Chiesa, la prospettiva metafisica e teologica, la fede nella assistenza dello Spirito Santo e nella trascendenza della missione divina affidata al successore di Pietro, non annullano il bisogno di certezza e di giustizia, che è un bisogno relazionale, proprio dell'uomo *anche* nella società ecclesiale. In ultima analisi, attesta la persistente ragion d'essere del diritto e della scienza del diritto nella Chiesa.

Quanto al *valore simbolico*, il testo proposto, esplicitando come requisito di validità della rinuncia il fatto che questa è realizzata da chi è responsabile dei suoi atti, in quanto libero di comprendere e volere (cfr. art 1 § 1)¹⁶, conduce l'attenzione sulla capacità di auto-determinazione del rinunciante e, quindi, sulle sue condizioni fisiche e psichiche, sull'accertamento di queste condizioni e sugli effetti di questo accertamento.

Il che richiede, intanto, che il progetto sulla rinuncia sia intrinsecamente coerente con il magistero sociale della Chiesa sul senso della salute, la malattia, il dolore, la vecchiaia. Soprattutto, occorre che il progetto sia rispondente all'idea che la dignità dell'essere umano è tangibile nel fatto che esso è capace di atti di intelligenza, di coscienza morale e di libertà, ma non è costituita da tali atti, cosicché anche chi non è più cosciente di sé e del proprio agire, anche chi non può più manifestare la sua razionalità e volontà resta *persona*, conserva la sua indelebile natura razionale¹⁷.

Ancor oltre, data anche l'innegabile rilevanza mediatica della figura del Romano Pontefice, un testo che regola in modo più dettagliato la rinuncia all'ufficio petrino e disciplina lo *status* di colui che ha rinunciato dice molto sulla Chiesa, è come uno specchio

2013, pp. 203-214; C. FANTAPPIÈ, *Riflessioni storico-giuridiche sulla rinuncia papale e le sue conseguenze*, in *Chiesa e Storia*, 2014, pp. 91-118, nonché per una efficace e critica visione di sintesi delle diverse posizioni G. BONI, *Due papi a Roma*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), n. 33/2015, pp. 63-69.

¹⁶ Si veda anche *infra*, nt. 19.

¹⁷ Cfr. CONCILIO VATICANO II, costituzione pastorale *Gaudium et spes*, nn. 12, 15, 16, 17.

che, in modo quasi ingigantito, mostra al mondo la natura diaconale del potere; la libertà e responsabilità della persona quale condizione non negoziabile per accogliere e vivere *ogni* chiamata divina; il rilievo assunto dalla dimensione naturale dell'uomo nella realtà della Chiesa quale mistero del Verbo incarnato¹⁸; un concetto di autodefinizione intesa non come diritto di affermare una volontà soggettiva vuota di fini, ma come possibilità di disporre di sé per realizzare responsabilmente ciò che è bene.

6. Osservazioni sugli artt. 1 e 2 § 1 del testo proposto

Enucleati taluni profili generali del progetto di costituzione sulla rinuncia del Papa, si possono ora considerare i primi due articoli del testo proposto.

L'art. 1 regola l'atto di rinuncia¹⁹. Suggestivo di riflettere sulla possibilità di inserire nel § 3 di questo articolo un riferimento alla rinuncia 'differita' o 'condizionata' e, cioè, al caso in cui il Romano Pontefice manifesta per iscritto la volontà di lasciare l'ufficio al verificarsi di determinate condizioni, future ed incerte, previamente fissate e affida lo scritto ad una persona di sua fiducia.

Pensiamo ai già citati documenti privati con i quali Paolo VI e Giovanni Paolo II affermavano di rinunciare all'ufficio petrino nel

¹⁸ Cfr. CONCILIO VATICANO II, costituzione dogmatica *Lumen gentium*, n. 8.

¹⁹ L'art. 1 recita: «§ 1. Se il Romano Pontefice rinunciasse al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia libera, sia effettuata da chi è responsabile dei suoi atti (*compos sui*) e sia manifestata debitamente, ma non si richiede sia accettata da nessuno. / § 2. La rinuncia del Romano Pontefice si riferisce al suo ufficio e a tutte le potestà, ministeri, incarichi, diritti, privilegi, facoltà, grazie, titoli e insegne, anche quelle meramente onorifiche, inerenti all'ufficio stesso. / § 3. La manifestazione della rinuncia deve essere preferibilmente redatta per iscritto in un concistoro del Collegio dei Cardinali o in altra maniera tramite la quale essa sia conoscibile pubblicamente. / § 4. Se l'atto della rinuncia non è immediatamente efficace, deve indicare, preferibilmente con precisione, il termine dal quale avrà effetto, che non deve essere eccessivamente posticipato; a partire da questo momento, la rinuncia non può essere più revocata».

caso in cui non fossero più stati in grado di esercitare, sufficientemente, il ministero apostolico per una infermità presumibilmente inguaribile e di lunga durata o per un altro grave e prolungato impedimento. Pensiamo, soprattutto, alla recente intervista rilasciata da Francesco al quotidiano spagnolo *ABC*, nel corso della quale il Papa ha dichiarato di aver consegnato, all'inizio del suo pontificato, all'allora Cardinal Segretario di Stato Tarciso Bertone un atto scritto di rinuncia all'ufficio petrino in caso di sopravvenuto impedimento medico²⁰.

Ora, io non intendo sostenere che sia opportuno o necessario codificare l'istituto della rinuncia 'differita', né tanto meno penso sia utile – come pure è stato suggerito – che, per prassi, ogni Pontefice rediga in via privata ed informale un atto di rinuncia nel caso di un eventuale impedimento futuro²¹. Considerata nell'ottica della certa individuazione della libera volontà del rinunciante e dei suoi effetti la rinuncia 'differita' presenta, invero, più problemi che soluzioni.

Perché?

Perché la dichiarazione di rinuncia, redatta previamente per iscritto da un Papa che non può, di poi, comunicare o confermare diversamente la propria volontà in quanto completamente infermo o, anche, non raggiungibile o in una situazione di sopraffazione o restrizione, richiede di stabilire se lo scritto è autentico; se si sono realmente verificati i presupposti e le circostanze menzionate; se la volontà di rinuncia è effettiva ed attuale²².

Soprattutto, la rinuncia 'differita' o condizionata pone il problema di individuare chi deve effettuare queste valutazioni e alla luce di quali parametri, onde evitare che l'accertamento dei fatti, anzi-

²⁰ Cfr. in www.abc.es/hemeroteca/papa+francesco, 18 dicembre 2022.

²¹ A favore dell'instaurarsi di questa prassi si veda A. CODELUPPI, *Sede impedita. Studio in particolare riferimento alla Sede Romana*, Angelicum University Press, Romae, 2016, pp. 278-309.

²² Per un richiamo alle specifiche difficoltà intrinseche alla rinuncia condizionata si cfr. P. MAJER, *Renuncia del Romano Pontefice*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, VI, a cura di J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, EUNSA, Pamplona, 2020², pp. 931-932.

ché essere finalizzato ad adempiere la volontà di colui che rinuncia, si traduca in una sua deposizione²³.

Detto altrimenti, la rinuncia ‘differita’, esigendo che si stabilisca se la situazione di incapacità prefigurata dal rinunciante si è effettivamente realizzata alla luce di eventi oggettivi, crea più incertezza che certezza.

Però, posto che questo tipo di rinuncia è stato ed è considerato ed utilizzato dai Pontefici; posto che l’art. 1 § 3 del progetto di costituzione afferma che la manifestazione della rinuncia deve essere preferibilmente redatta per iscritto, rievocando, in questo modo, la rinuncia ‘differita’ (che si sostanzia in un atto scritto), potrebbe essere conveniente considerare in modo esplicito il caso di questa forma di rinuncia.

In realtà, l’ipotesi è, in parte o, meglio, indirettamente prevista nel *Progetto di costituzione apostolica sulla sede romana totalmente impedita*²⁴.

Segnatamente, l’art. 2 di questo progetto prevede che il Cardinale Camerlengo, trascorsi almeno dieci giorni da quando ha ricevuto informazioni sulla possibile incapacità del Papa, accerti se esiste qualche documento scritto del Romano Pontefice contenente disposizioni validamente impartite nel caso in cui la sede romana risulti totalmente impedita per circostanze esterne o incapacità personale. Parimenti, l’art. 13 del medesimo progetto sancisce che, se il Pontefice ha dato disposizioni nel caso di sua incapacità personale ai sensi dell’art. 2, queste disposizioni prevalgono sulla disciplina della sede romana totalmente e permanentemente impedita. Si potrebbe, quindi, pensare di introdurre nell’art. 1 della costituzione sulla

²³ Sulla assenza di norme positive canoniche che prevedono l’istituto della deposizione e sulla differenza tra deposizione e rinuncia cfr. L. DANTO, *La renonciation de Benoît XVI, illustration de la souveraine liberté du pontife romain. Réflexions canoniques*, in *L’Année canonique*, 2012, pp. 406-412. Per una ricostruzione dei casi di deposizione dei Pontefici Romani nella storia della Chiesa si veda E. PRINZIVALLI, *Pontificati interrotti nella storia della Chiesa: il primo millennio*, in *Chiesa e Storia*, 2014, pp. 29-54; O. CONDORELLI, *Il papa deposto tra storia e diritto*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 2016, pp. 5-30.

²⁴ Cfr. *supra*, nt. 1.

rinuncia un rinvio agli artt. 2 e 13 della proposta di legge sulla sede romana totalmente impedita.

Si tratta, tuttavia, di due progetti distinti, che vanno concepiti come autonomi, anche perché potrebbe succedere che sia promulgata la costituzione sulla rinuncia e non sia promulgata la costituzione sulla sede impedita o viceversa.

Peraltro, l'attuale testo sulla sede romana impedita considera solo la possibilità di un documento scritto dal Papa per un impedimento totale e permanentemente, mentre potrebbe accadere che nella sua dichiarazione scritta il Pontefice, anziché prevedere l'ipotesi di sede romana totalmente e permanentemente impedita, manifesti la volontà di rinunciare al verificarsi di eventi che ostacolano un *adeguato* esercizio del ministero petrino. In questo caso, cioè, non si tratterebbe di eventi che impediscono, totalmente, l'adempimento delle funzioni petrine, ma di fatti che, a giudizio del rinunciante, se verificati ostacolano un esercizio conveniente del ministero, provocando un pregiudizio insostenibile per l'effettività del primato. La differenza tra le due ipotesi può sembrare sfumata, ma c'è.

Appare, allora, preferibile integrare l'art. 1 § 3 del testo sulla rinuncia richiamando la possibilità che esista un documento scritto di rinuncia differita nel tempo e condizionata al verificarsi di fatti incerti; precisando che questo documento sarà attuato fedelmente ed integralmente secondo l'*iter* in esso previsto o, in mancanza, secondo una procedura da fissare nel testo della costituzione, anche ispirandosi al procedimento elaborato nel progetto di legge sulla sede romana totalmente impedita (perizia medica necessaria, che accerta l'incapacità se indicata come condizione per la rinuncia; dichiarazione dei Cardinali, che attesta la sopravvenuta incapacità; nomina di un curatore che tutela la persona ed i diritti del Pontefice totalmente incapace; elezione del nuovo Papa)²⁵.

Ciò posto, l'altro articolo della proposta di costituzione sulla rinuncia sul quale desidero soffermarmi è l'art. 2 («Titolo e denomi-

²⁵ Cfr. artt. 3 § 2, 4, 6, 13, 14, 16, 17, 18, 21 § 2 del *Progetto di costituzione apostolica sulla sede romana totalmente impedita*, cit.

nazione») § 1, il quale sancisce: «Una volta che la rinuncia abbia sortito effetto, il Romano Pontefice riceve il titolo di *Vescovo emerito di Roma*, fermo restando che si possono usare altri titoli che siano compatibili con l'unicità dell'ufficio primaziale e si evitino possibili confusioni».

A fronte di questo testo, mi permetto di suggerire due modifiche.

La prima è la sostituzione della formula «il Romano Pontefice riceve il titolo di Vescovo emerito di Roma» con la formula «colui che ha rinunciato riceve il titolo di *Vescovo emerito di Roma*». E ciò perché se la rinuncia ha sortito l'effetto chi ha rinunciato non è più Papa²⁶.

La seconda modifica è l'aggiunta, dopo il termine rinuncia, della frase «anche differita o condizionata». Si presume, infatti, che il titolo di Vescovo emerito di Roma spetti, pure, al Papa che ha elaborato una rinuncia scritta subordinata al verificarsi di una infermità inguaribile o di un altro determinato impedimento, anche esterno, futuro ed incerto.

Ferme queste specifiche proposte di sostituzione ed integrazione dell'art. 2 § 1, vorrei, infine, evidenziare un possibile rischio, connesso alla proposta di attribuire al rinunciante il titolo di Vescovo emerito di Roma²⁷.

²⁶ La cessazione della titolarità dell'ufficio petrino è contestuale all'annuncio pubblico della rinuncia che non è sottoposta ad accettazione. Nella *Declaratio* del 10 febbraio 2013, tuttavia, Benedetto XVI ha differito l'efficacia della rinuncia alle ore 20 del 28 febbraio 2013, ponendo un intervallo temporale tra il giorno nel quale la rinuncia è stata debitamente manifestata e il giorno nel quale la sede di Roma è divenuta vacante: cfr. *Declaratio Summi Pontificis, De muneris Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri abdicatione*, in *Acta Apostolicae Sedis*, 2013, pp. 239-240.

²⁷ L'attribuzione del titolo di Vescovo emerito di Roma al rinunciante è stata suggerita e sostenuta, con valide argomentazioni, da autorevole dottrina. A titolo indicativo si veda: G. GHIRLANDA, *Cessazione dall'ufficio di Romano Pontefice*, in *La Civiltà cattolica*, 2013, 1, p. 448, nonché quanto dichiarato da P. VALDRINI nell'intervista pubblicata su *Avvenire* il 14 febbraio 2013 e concessa a S. MAZZA, *Valdrini: «Da Ratzinger un tesoro di salvezza»*, in *www.avvenire.it*. Nello stesso senso, seppur con qualche perplessità sulla opportunità di ricorrere all'istituto

Capisco che con questa scelta si mira a *distinguere e separare* il più possibile la figura di colui che ha rinunciato all'ufficio petrino dalla figura del Papa. E, in effetti, a livello mediatico e presso l'opinione pubblica l'obiettivo si raggiunge, poiché nell'immaginario collettivo e nel linguaggio comune il Romano Pontefice è ed è denominato Papa, non Vescovo di Roma.

Capisco, parimenti, che il titolo di Vescovo emerito di Roma poggia sul fatto, indiscutibile, che la rinuncia all'ufficio petrino non priva il rinunciante della consacrazione episcopale in virtù del carattere indelebile del sacramento dell'ordine. Ne consegue, coerentemente, che, come il Vescovo diocesano che rinuncia all'ufficio assume il titolo di Vescovo emerito della sua diocesi *ex cann.* 401, 402 § 1 CIC e 210, 211 CCEO, così colui che rinuncia all'ufficio petrino acquisisce il titolo di Vescovo emerito di Roma, senza, pertanto, essere sottoposto ad una disciplina peggiore o diversa da quella prevista per tutti i Vescovi diocesani²⁸.

Se guardiamo alla sostanza delle cose, tuttavia, il titolo di Vescovo emerito di Roma equivale al titolo di Papa emerito scelto da Benedetto XVI; tale titolo, cioè, non è, alla fin fine, meno ambiguo, posto che solo chi è eletto Vescovo di Roma succede personalmente nell'ufficio che è stato ricoperto per la prima volta da Pietro e, cioè, da colui al quale Cristo ha conferito direttamente il primato papale. Non a caso, del resto, nel suo primo saluto dalla Loggia centrale della Basilica Vaticana, Francesco ha affermato: «il dovere del Conclave era di dare un Vescovo a Roma»²⁹.

dell'emeritato, cfr. altresì G. BONI, *Sopra una rinuncia. La decisione di papa Benedetto XVI e il diritto*, Bononia University Press, Bologna, 2015, pp. 103-121; EAD, *Due papi a Roma?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it)*, n. 33/2015, pp. 45-54.

²⁸ Sulla figura del Vescovo emerito si veda F. D'OSTILIO, *I Vescovi emeriti e l'istituto giuridico dell'«Emeritato»*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2000, spec. pp. 22-53.

²⁹ *Benedizione apostolica "urbi et orbi", primo saluto del Santo Padre Francesco, Loggia centrale della Basilica Vaticana*, 13 maggio 2013, in *www.vatican.va*. A ben guardare, l'implicazione reciproca tra la figura del Vescovo di Roma e la figura del successore del primo tra gli apostoli trova conferma nella stessa *Declaratio* del 10

Soprattutto, però, il titolo di Vescovo emerito di Roma, qualora proposto o percepito quale naturale esito di una *separazione* più che di una *distinzione* tra l'ufficio di Vescovo della Chiesa di Roma e l'ufficio di Romano Pontefice, anziché salvaguardare l'unicità dell'ufficio papale rischia di rompere la successione specifica nel primato petrino. E ciò perché l'idea, in sé legittima, che ci sono due uffici, quello di Vescovo di Roma e quello di Romano Pontefice, nei fatti e per ragioni storiche riuniti nella persona del titolare³⁰, men-

febbraio 2013 di Benedetto XVI, nella quale il Papa dichiara di «rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro», evidenziando che è nel Vescovo di Roma che permane l'ufficio concesso da Cristo a Pietro (cfr. *Declaratio Summi Pontificis, De muneris Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri abdicatione*, cit., p. 239). La formula utilizzata da Benedetto XVI differisce, peraltro, da quella che appare nei documenti privati di rinuncia di Paolo VI e Giovanni Paolo II, ove i Pontefici dichiarano di rinunciare al sacro e canonico ufficio, sia come Vescovo di Roma, sia come capo della Chiesa cattolica, sottolineando l'unicità dell'ufficio cui fanno capo due funzioni: cfr. in <https://it.aleteia.org/2018/05/21/papa-paolo-vi-rinuncia-pontificato-malattia-infermita/2/>; S. ODER, *Perché è santo. Il vero Giovanni Paolo II raccontato dal postulatore della causa di beatificazione*, cit., p. 129. In dottrina, per analoghe riflessioni sulla elezione a Vescovo di Roma quale causa efficiente del papato e sulla equivalenza tra il titolo di Vescovo emerito di Roma ed il titolo di Papa emerito cfr. C. FANTAPPIÈ, *Papato, sede vacante e "papa emerito". Equivoci da evitare*, in www.chiesa.espressonline, 9 marzo 2013, nonché quanto dichiarato da G. SCIACCA nella intervista pubblicata il 16 agosto 2016 su *La Stampa* e concessa ad A. TORNIELLI, *Sciacca: "Non può esistere un papato condiviso*, in www.lastampa.it. Sui legami teologici che uniscono il Papa alla Chiesa di Roma si veda specificamente H.M. LEGRAD, *Ministero romano e ministero universale del papa. Il problema della sua elezione*, in *Concilium*, 1975, pp. 59-74.

³⁰ La natura, divina o di diritto apostolico, del nesso tra il primato petrino e la sede romana è stata discussa, dando luogo a diverse interpretazioni, nel Concilio Vaticano I senza, peraltro, giungere ad una posizione unica ed ufficiale (cfr. U. BETTI, *La Costituzione dogmatica «Pastor Aeternus» del Concilio Vaticano I*, Pontificio Ateneo Antonianum, Roma, 1961, pp. 595-601). Da ciò la possibilità di guardare al rapporto tra primato e sede romana sia ritenendo che si è in presenza di due uffici, quello di Papa e quello di Vescovo di Roma, riuniti storicamente nell'unico successore di Pietro, ma distinguibili o addirittura separabili; sia sostenendo che si tratti di un solo ed unico ufficio, ricoperto dal Vescovo che personalmente succede a Pietro, cosicché non è pensabile separare il Papa dal Vescovo diocesano di Roma. Sul punto e a sostegno della seconda interpretazione si veda per tutti J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, trad. it. di G. LO CASTRO, Giuffrè, Milano, 1989, pp. 270-272.

tre spiega che la rinuncia a tali uffici ha effetti differenti – fondando così l’attribuzione del titolo di Vescovo emerito di Roma a colui che ha rinunciato –, se estremizzata in modo strumentale può indurre a far credere che questi due uffici possono essere ricoperti da persone diverse e, pertanto, che ci può essere un Vescovo di Roma nel quale non permane il *munus* che è stato concesso da Cristo singolarmente a Pietro e viceversa o, anche, che è possibile la coesistenza tra un *solo* Vescovo di Roma e *due* Pontefici³¹.

Alla luce di queste considerazioni e posto che il titolo che si attribuisce al rinunciante non è privo di effetti, ma sottintende una specifica concezione del ministero papale, credo che sussista, ancora, il problema di individuare per colui che ha rinunciato un titolo che, nemmeno indirettamente o latamente, possa intaccare il principio della successione petrina e l’unicità ed il fondamento del papato. È questo, del resto, l’obiettivo principale dell’intero progetto, strumento di perizia giuridica volto ad esprimere la realtà del ministero petrino quale ministero di unità.

³¹ Può essere illuminante in questo senso, un passaggio di un articolo di V. MESSORI, *Ratzinger non si è ritirato a vita privata. Ecco perché abbiamo davvero due Papi*, in *Corriere della sera*, 28 maggio 2014, p. 23, nel quale, dopo aver sostenuto che Benedetto XVI ha inteso rinunciare alla esecuzione dell’ufficio petrino, ma non alla dimensione spirituale del *munus* pontificale si afferma: «ciò che [Francesco] ha ereditato interamente da Benedetto XVI è l’ufficio di Vescovo di Roma. È per ciò che questa, come si sa, è la sua autodefinizione preferita, sin dalle prime parole di saluto al popolo dopo l’elezione? Tanto che molti, sorpresi, si chiesero perché non avesse mai usato la parola “Papa” o “Pontefice” in un’occasione tanto solenne e avesse parlato solo del suo ruolo di successore all’episcopato romano».

GLI AUTORI

ANDREA AMBROSI, Ricercatore di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Padova

SERGIO FELICE AUMENTA, Professore invitato di Diritto canonico, Pontificia Università della Santa Croce, Pontificia Università Urbaniana e Pontificia Università San Tommaso d'Aquino

RINALDO BERTOLINO, Professore emerito di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Torino

DOMENICO BILOTTI, Ricercatore di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro

GIUSEPPE COMOTTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Verona

PIERLUIGI CONSORTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università di Pisa

PÉTER ERDŐ, Cardinale Arcivescovo Metropolita di Esztergom-Budapest e Primate d'Ungheria

COSTANTINO-MATTEO FABRIS, Ricercatore di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi Roma Tre

FRANCESCO FALCHI, già Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Sassari

CARLO FANTAPPIÈ, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi Roma Tre

MANUEL GANARIN, Professore associato di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

VALERIO GIGLIOTTI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Torino

PIETRO LO IACONO, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Libera Università Maria SS. Assunta

PIOTR MAJER, Professore straordinario di Diritto canonico, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Polonia)

FRANCESCA OLIOSI, Assegnista di ricerca in Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Trento

CARMEN PEÑA, Professoressa ordinaria di Diritto canonico, Universidad Pontificia Comillas (Spagna)

ROBERTO REPOLE, Arcivescovo Metropolita di Torino e Vescovo di Susa

LUIGI SABBARESE, Professore ordinario di Diritto canonico, Pontificia Università Urbaniana

GIUSEPPINA SCALA, Professoressa a contratto in Introduction to the Legal System - Module 2, Università Luigi Bocconi, Milano

BEATRICE SERRA, Professoressa associata di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Roma Sapienza

THIERRY SOL, Professore associato di Storia del diritto canonico, Pontificia Università della Santa Croce

ALBERTO TOMER, Assegnista di ricerca in Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

PATRICK VALDRINI, Professore emerito di Diritto canonico, Pontificia Università Lateranense

ANTONIO VIANA, Professore ordinario di Diritto canonico, Universidad de Navarra (Spagna)

ILARIA ZUANAZZI, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Torino

INDICE

Ilaria Zuanazzi <i>Presentazione</i>	7
Rinaldo Bertolino <i>Introduzione</i>	11
 Parte I. La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa: il ruolo propulsivo della scienza canonistica	
Péter Erdő <i>La sinodalità come una delle espressioni della teocrazia nella costituzione della Chiesa</i>	17
Roberto Repole <i>Il senso teologico delle procedure sinodali</i>	29
Patrick Valdrini <i>Funzione legislativa e sinodalità nel diritto canonico</i>	47
Carmen Peña <i>Participación de los canonistas en la actividad normativa de una Iglesia en clave sinodal</i>	59
Carlo Fantappiè <i>Il ruolo della canonistica laica nella Chiesa e nella scienza giuridica</i>	73
Pierluigi Consorti <i>La canonistica e le sfide de iure condendo</i>	101

Parte II. La sinodalità in atto: il contributo alla formazione di proposte di legge

Sezione I. Sede romana impedita e rinuncia del Papa: due lacune nell'ordinamento canonico

Andrea Ambrosi
Gli impedimenti e le dimissioni del capo dello Stato in alcuni ordinamenti statuali121

Antonio Viana
Presentazione della Proposta di legge sulla sede romana totalmente impedita149

Giuseppe Comotti
Presentazione della Proposta di legge sulla situazione canonica del Vescovo di Roma che ha rinunciato al suo ufficio.....175

Sezione II. Contributi alla proposta di legge sulla sede romana impedita

Luigi Sabbarese
«Sede romana prorsus impedita» e primi appunti sul 'progetto sede romana impedita'215

Pietro Lo Iacono
La sede papale totalmente impedita: tutela del primato petrino e perseguimento della salus animarum (a proposito di un progetto di costituzione apostolica)221

Thierry Sol
La sede romana totalmente impedita: alcuni esempi storici241

Manuel Ganarin
Renuntiatio e sede romana prorsus impedita. Necessità e opportunità di una ragionevole distinzione tra due istituti canonistici.....261

Domenico Bilotti
*La sinodalità alla prova, tra riflessione dottrinale e
legislazione carente: il dilemma delle transizioni
prevedibili quanto convulse*281

Francesca Oliosi
*Il regolamento per il funzionamento della consulta medica
in caso di sede romana impedita: tra fictio(n) e realtà*.....297

Alberto Tomer
*Dalla sede totalmente impedita alla sede vacante:
l'ufficio di Cardinale Camerlengo dopo la costituzione
apostolica Praedicate Evangelium*311

Sezione III. Contributi alla proposta di legge sulla rinuncia del Papa

Carlo Fantappiè
*Né Papa né Vescovo emerito di Roma. Sul titolo del Papa
che rinuncia*335

Francesco Falchi
*L'emeritato papale: note sul progetto di costituzione
apostolica sulla situazione canonica del Vescovo di Roma
che ha rinunciato al suo ufficio*351

Valerio Gigliotti
*La rinuncia all'ufficio di Romano Pontefice nel can. 332
§ 2 CIC 1983: un testo da storicizzare*.....377

Beatrice Serra
*La proposta di legge sulla rinuncia del Papa:
prime note per un inquadramento sistematico*.....391

Piotr Majer
La proposta di legge sulla rinuncia del Papa411

Sergio Felice Aumenta
La tutela della libertas Ecclesiae nell'elezione del Romano Pontefice, tra San Pio X e Papa Francesco417

Costantino-Matteo Fabris
Proposta di modifiche legislative in tema di relazioni tra il Vescovo emerito di Roma ed il regnante Pontefice.....433

Giuseppina Scala
L'apporto 'inconscio' della dottrina francese alla proposta di legge sulla 'figura' del Papa che ha rinunciato455

Parte III. L'aggiornamento delle proposte di legge

Antonio Viana
Epilogo. Breve relato de una iniciativa de la canonística (2020-2023).....471

Proposta di legge sulla sede romana totalmente impedita483

Proposta di legge sulla situazione canonica del Vescovo di Roma che ha rinunciato al suo ufficio.....497

Gli autori505

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.
3. *Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, a cura di BEATRICE SERRA, 2022.
4. *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, a cura di FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIORGIO SPEDICATO, 2022.
5. BEATRICE SERRA, *Intimum, privatum, secretum. Sul concetto di riservatezza nel diritto canonico*, 2022.
6. *Forever Young. Celebrating 50 Years of the World Heritage Convention*, 2 Voll., edited by ELISA BARONCINI, BERT DEMARSIN, ANA GEMMA LÓPEZ MARTÍN, RAQUEL REGUEIRO DUBRA, RUXANDRA-IULIA STOICA, 2023.
7. *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, a cura di ILARIA ZUANAZZI, MARIA CHIARA RUSCAZIO, VALERIO GIGLIOTTI, 2023.

Publicato nel mese
di aprile del 2023

7

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660